

Transizione 5.0 Le regole per le imprese

Credito ricerca e sviluppo, certificazione anti rettifiche

Lo scudo. La procedura facoltativa è vagliata dal ministero delle Imprese e, quando diventa definitiva, è vincolante per l'amministrazione

I soggetti abilitati devono attenersi alle linee guida rilasciate dal Mimit il 4 luglio scorso

Pagina a cura di
Emanuele Reich
Franco Vernassa

La qualificazione tecnica degli investimenti è certamente la maggior criticità che le imprese devono affrontare per fruire senza rischi dei crediti d'imposta riconosciuti per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica e di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. Un'errata qualificazione, infatti, comporta il venir meno del beneficio, con pesanti ricadute sull'economia aziendale, anche in termini di sanzioni, amministrative e penali, applicabili.

Per superare questa criticità, l'articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 ha introdotto la facoltà per le imprese di richiedere una certificazione attestante la qualificazione tecnica degli investimenti effettuati (certificazione ex post) o da effettuare (certificazione ex ante) ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività agevolabili. Tale certificazione, infatti, mette le imprese al riparo da contestazioni "tecniche" sulla bontà degli investimenti.

Interessante notare che la certificazione può riguardare anche i crediti maturati per le attività di ricerca e svi-

luppo svolte nel periodo 2015-2019, in base all'articolo 3 del Dl 145/2013, ponendosi in pratica quale possibile alternativa alla sanatoria prevista per gli investimenti di tale periodo (si veda l'articolo a destra in basso).

L'iter

La procedura per ottenere la certificazione dei crediti è contenuta nel Dpcm del 15 settembre 2023, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre 2023, ed è così strutturata:

- 1 l'impresa invia la richiesta di certificazione in modo telematico al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), seguendo il manuale pubblicato dal Mimit, indicando i progetti per i quali richiede la certificazione e il certificatore prescelto, con sua dichiarazione di accettazione dell'incarico, e versando 252 euro per diritti di segreteria;
- 2 una volta espletata la propria attività, il certificatore rilascia la certificazione all'impresa e, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio, la invia telematicamente al ministero, informando l'impresa;
- 3 il ministero, al fine di verificare la correttezza delle certificazioni rilasciate, procede alla verifica sulla rispondenza del contenuto delle certificazioni alle disposizioni agevolative e alle linee guida;
- 4 in esito alla verifica, entro 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, il ministero può richiedere al certificatore, dandone notizia all'impresa, l'invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e conta-

bile rilevante ai fini del controllo;

5 entro i 15 giorni successivi alla richiesta del ministero, il certificatore è tenuto a inviare la documentazione, a pena del venir meno degli effetti vincolanti della certificazione; è possibile formulare richiesta di un'unica proroga di ulteriori 15 giorni, purché sia motivata da situazioni straordinarie;

6 entro 60 giorni dall'invio della documentazione richiesta, il ministero deve completare l'attività di controllo; una volta decorsi i 60 giorni dall'invio della ulteriore documentazione, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, salvo che nel medesimo termine di 60 giorni il ministero comunicò tramite Pec, sia all'impresa sia al certificatore, l'esito negativo del controllo, sinteticamente motivato;

7 la certificazione diventa definitiva anche nel caso in cui il ministero, entro 90 giorni dall'invio, non richieda ulteriore documentazione.

Ai fini del rilascio della certificazione, i soggetti abilitati devono attenersi, nel processo valutativo, a quanto previsto dalle linee guida approvate con decreto direttoriale



del del 4 luglio 2024, che sono integrabili nel futuro e attualmente consistono di 45 pagine. Le linee guida sono state redatte anche tenendo conto del manuale di Frascati e del manuale di Oslo.

Gli effetti

La certificazione:

- deve essere predisposta sulla base dell'apposito modello;
- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa sia rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.

Al di fuori di quest'ultimo caso, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. Restano tuttavia ferme le sole attività di controllo sugli aspetti diversi da quelli riferiti alla qualificazione delle attività certificate.

La certificazione (facoltativa) si aggiunge alla documentazione obbligatoria già prevista (certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e relazione tecnica asseverata riguardante i progetti e sottoprogetti per i quali si fruisce dell'agevolazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso per la restituzione

Il versamento

Dopo la presentazione entro il 31 ottobre dell'istanza telematica di riversamento senza sanzioni e interessi del credito d'imposta ricerca e sviluppo riferito ai periodi

DS6901

d'imposta 2015-2019, la procedura va completata con il versamento tramite il modello F24. I contribuenti possono scegliere se versare in unica soluzione (16 dicembre 2024) o in

alternativa in tre rate annuali di pari importo (16 dicembre 2024, 2025 e 2026). In quest'ultima circostanza, la seconda e terza rata saranno maggiorate con gli interessi legali.